



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP.

Milano, 9 giugno 2011

Ing. Luciano Brusaferrò

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163
- Regolamento D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI (articoli 147 e 148 Regolamento)

- Al D.L. spettano il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori
- Il D.L. cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto

IL DIRETTORE LAVORI E LE RISERVE (Art. 190 Regolamento)

- Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni *(n.d.r. dalla apposizione delle riserve)* espone nel Registro le sue motivate deduzioni.
- Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

VARIAZIONI AL PROGETTO (Art. 161 comma 1 Regolamento)

- Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è approvata dal D.L. e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto e nei limiti indicati all'art. 132 del Codice

VARIAZIONI AL PROGETTO (Art. 161 comma 3 Regolamento)

- Qualora, ai sensi dell'art. 132 del Codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste dal contratto, il D.L. propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP.

VARIAZIONI AL PROGETTO (Art. 161 comma 11 Regolamento)

- I componenti dell'ufficio della D.L. sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA (art. 132 comma 1 Codice)

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il D.L., esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
- b) Per cause impreviste e imprevedibili
- c) Per rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale
- d) Nei casi previsti dall'art. 1664 comma 2 Codice Civile
- e) Per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione; in tal caso il RUP ne dà immediata comunicazione all'Osservatorio e al progettista

VARIANTI IN CORSO D'OPERA (art. 132 comma 2 Codice)

- I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1 lettera e)

VARIANTI IN CORSO D'OPERA (art. 132 comma 3 Codice)

- Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- Sono inoltre ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
- L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA (art. 132 comma 6 Codice)

- Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

Proseguo lavori (art. 191 Regolamento)

- L'esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili

RELAZIONE RISERVATA (art. 240 Codice)

- Il D.L. dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1 *(n.d.r. riserve il cui importo superi il 10% dell'importo contrattuale)* trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata

RELAZIONE RISERVATA (art. 13 comma 5d) Codice)

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a).....

b).....

c).....

d) Alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto

IL COLLAUDATORE (Art. 141 comma 5 Codice)

- Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo.

IL COLLAUDATORE (Art. 216 comma c) Regolamento)

Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a).....

b).....

c)A coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare

COMPITI DEL COLLAUDATORE (art. 215 comma 3 Regolamento)

- Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi prescritti dal presente Regolamento

DOCUMENTI DA FORNIRE AL COLLAUDATORE (Art. 217 Regolamento)

Il Responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

.....

.....

o) Relazioni riservate sia del Direttore dei Lavori sia del RUP in merito alle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori

VALUTAZIONI COLLAUDATORE (Art. 225 comma 3 Regolamento)

- Con apposita relazione riservata il collaudatore esprime il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva

ECCEDENZA SU QUANTO AUTORIZZATO E APPROVATO

(Art. 228 Regolamento)

- Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera.....
- L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il D.L. e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire

ACCORDO BONARIO (Art. 240 comma 8 Codice)

- La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto per i quali non ricorra una incompatibilità ai sensi dell'art. 241 comma 6 nominati, rispettivamente, uno dal RUP, uno dal soggetto che ha formulato le riserve ed il terzo di comune accordo dai due componenti già nominati

ACCORDO BONARIO (Art. 241 comma 6 Codice)

- Non possono essere nominati coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che abbiano in qualsiasi modo espresso un giudizio o un parere sull'oggetto delle controversie stesse